

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1367)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLACCIO, CUCCU, DAL FALCO, OSSICINI, SOTGIU
e TANSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1970

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 ottobre 1969, n. 755, che ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, all'articolo 4 stabilisce: « La relazione della Commissione sarà presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ». Poichè la legge è entrata in vigore il 9 novembre 1969, il termine da essa previsto scade il 9 novembre del corrente anno.

La Commissione, malgrado l'impegno posto nell'espletamento del proprio compito e la notevole mole di lavoro svolto sia nelle riunioni dell'Assemblea plenaria sia nelle riunioni, nei sopralluoghi e negli interrogatori dei quattro Gruppi di lavoro, in cui si è articolata, non è riuscita a condurre a termine la sua attività per ragioni di tempo e per la complessità del compito ad essa affidato. Occorre tenere presente infatti che essa non ha avuto a disposizione un

anno come previsto dalla legge istitutiva: la Commissione è stata costituita in data 13 gennaio 1970 ed ha potuto tenere la prima riunione solo il 22 gennaio; inoltre i suoi lavori sono stati rallentati dalle elezioni regionali e amministrative del 7 giugno e da due lunghe crisi di Governo. Va inoltre ricordato che per l'articolo 2 della legge la Commissione « esaminate la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna proporrà le misure necessarie atte a prevenirne le cause ed a reprimerne le manifestazioni. Contemporaneamente la Commissione ha il compito di proporre tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati, che si ravviseranno ancora necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri ed obiettivi del Piano di rinascita della Sardegna ». Tale norma configura una duplice attività: una di inchiesta vera e propria sulla criminalità sarda ed una di studio sullo stato di attua-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del Piano di rinascita allo scopo di suggerire al Parlamento nuovi interventi organici e coordinati.

* * *

La Commissione si è articolata in quattro Gruppi: il primo sulla genesi e le caratteristiche della criminalità (coordinatore onorevole Zappa); il secondo sulle condizioni agro-silvo-pastorali (coordinatore onorevole Marras); il terzo sullo stato dell'Amministrazione pubblica (coordinatore onorevole Pitzalis); il quarto sullo stato di attuazione del Piano di rinascita (coordinatore senatore Dal Falco).

La Commissione ha tenuto ventidue sedute plenarie di cui cinque in Sardegna. I quattro Gruppi hanno tenuto complessivamente centosette sedute, di cui cinquantadue in Sardegna. Nel corso delle sedute e dei sopralluoghi in Sardegna sono state ascoltate centinaia di persone.

Dopo una prima fase di esplorazione e di elaborazione della vasta problematica connessa con il fenomeno della criminalità sarda, la Commissione ha discusso quattro relazioni dei Gruppi, una dell'onorevole Zappa, una dell'onorevole Marras, una dell'onorevole Pitzalis e una del senatore Dal Falco. Nel mese di settembre la Commissione ha altresì discusso, approvandone l'impostazione e singole proposte, una relazione generale del Presidente. Queste discussioni hanno consentito alla Commissione di concordare, nelle loro linee fondamentali, i provvedimenti da proporre alle Camere e di individuare i problemi che vanno approfonditi, i dati che vanno acquisiti, le indagini sul campo che vanno promosse, gli interrogatori che vanno effettuati, per giungere ad una conoscenza più esauriente del fenomeno della criminalità e della situazione socio-economica della Sardegna, specie nelle zone interne, al fine di fornire al Parlamento proposte conclusive sostenute da adeguati dati obiettivi di riscontro. In particolare la Commissione deve approfondire l'analisi dello stato di attuazione del Piano di rinascita, conoscere meglio la situazione del settore scolastico e della Pubblica amministrazione

e venire in possesso dei dati necessari per una definizione degli interventi nel settore agro-pastorale.

Dobbiamo precisare che la Commissione non ha solo svolto indagini e studi. Essa, allorchè si è resa conto che determinati provvedimenti potevano e possono essere adottati dagli organi statali competenti indipendentemente dalla presentazione della relazione alle Camere, ha provveduto a sollecitarli grazie alla tempestiva iniziativa del suo Presidente.

Il 18 luglio 1970 un comunicato del Ministero dell'interno rendeva noto che « anche in seguito all'esame della situazione, fatto di recente con il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, senatore Medici », i compiti del reparto di Pubblica sicurezza denominato « Baschi blu » sarebbero stati assunti integralmente dai normali servizi di pubblica sicurezza in Sardegna.

Nel mese di luglio, il Presidente, in relazione ad un voto unanime della Commissione, ha suggerito al Ministero dell'interno una interpretazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, più aderente alle caratteristiche della situazione locale, specialmente in materia di diffide e di ritiro delle patenti.

Successivamente, il Presidente, sempre in relazione ad un voto unanime della Commissione, ha segnalato al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura, per la parte di competenza di ciascuno di questi organismi, la necessità e l'urgenza di coprire le vacanze nell'organico dei magistrati e del personale ausiliario.

Confidiamo che il Parlamento vorrà approvare il presente disegno di legge che consentirà alla Commissione di approfondire la conoscenza di un fenomeno grave e complesso, quale è certamente la criminalità sarda che ha conosciuto una preoccupante recrudescenza negli ultimi tempi, e di porre quindi le Camere in condizione di adottare i provvedimenti di loro competenza in piena conoscenza di causa.

Data l'imminenza del termine di scadenza, si sottolinea la necessità che il Senato approvi con urgenza il provvedimento per consentire all'altro ramo del Parlamento di prenderlo tempestivamente in esame.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, è prorogato di un anno.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.